

AGGIORNAMENTI SETTIMANALI SUL DIRITTO DEL LAVORO IN ITALIA

6 MAY 2021 • ARTICLE



Cassa covid retroattiva da fine marzo

I datori di lavoro che hanno già presentato l'istanza per le nuove settimane di "cassa covid" (cigo, cigd e assegno ordinario) a partire dal 1° aprile sono ancora abilitati a includere gli ultimi giorni di marzo 2021 (dal 29 al 31). A tale proposito, è sufficiente inoltrare una domanda integrativa entro fine maggio.

Circolare Inps 29/04/2021 n.72

Niente accordo sindacale per prosecuzione della Cassa in deroga ex D.L. 41/2021

L'Inps precisa che le richieste di prosecuzione della CIGD (28 settimane complessive ex art. 8 D.L. 41/2021) proposte (anche non) in continuità con le precedenti settimane di "cassa covid" non richiedono la firma di un accordo sindacale (anche telematico). Viceversa, l'accordo tra impresa e OOSS è obbligatorio in caso di primo accesso alla CIGD. Merita osservare che la precisazione è frutto di una fonte secondaria, la quale potrebbe essere ribaltata in forza di un orientamento successivo di segno differente. L'INPS ribadisce, infatti, che in forza della fonte primaria (art. 22-quater del D.L. 18/2020) l'accordo sindacale è condizione vincolante del ricorso alla CIGD.

Circolare INPS 29/04/2021 n. 72

Discriminatorio escludere la lavoratrice in gravidanza dal rinnovo della somministrazione

La mancata proposta di rinnovo del contratto di somministrazione a termine nei confronti di una lavoratrice in gravidanza, a fronte della proposta di rinnovo presentata a tutti gli altri lavoratori con missione soggetta alla medesima scadenza, costituisce una discriminazione indiretta. A questa conclusione si perviene sul rilievo che, prescindendosi da un intento discriminatorio diretto dell'impresa utilizzatrice, il mero fatto che il rinnovo del contratto di somministrazione sia stato offerto a tutti i lavoratori in missione tranne che alla lavoratrice in gravidanza è oggettivamente un comportamento idoneo a ledere la parità di trattamento della dipendente.

Trib Roma (ord.) 22/04/2021

Rimborso spese per smart working non soggetto ad Irpef

Il rimborso forfettario giornaliero del datore di lavoro ai dipendenti in smart working (determinato nella misura di 50 centesimi) per ogni giorno di lavoro da casa è esente da Irpef. L'Agenzia delle Entrate afferma, in proposito, che il rimborso non è soggetto a prelievo fiscale in quanto risulta determinato sulla base di parametri oggettivi (energia elettrica per uso del computer, riscaldamento e uso dei servizi igienici) ed è relativo a costi risparmiati dalla società.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello del 30/04/2021 n. 314

Attività extra-lavorativa durante la malattia non sempre sanzionabile

Lo svolgimento di un'attività extra-lavorativa durante il periodo di malattia costituisce violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà connessi al rapporto di lavoro, se essa sia tale da ritardare la guarigione del lavoratore o se essa sia indice di insussistenza stessa della malattia. In tal caso, lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante l'assenza dal lavoro per malattia è sanzionabile sul piano disciplinare.

Cass. 13/04/2021 n. 9647

Coesistenza di vecchio e nuovo protocollo nazionale contro il contagio nei luoghi di lavoro

Il Decreto Riaperture (D.L. 52/2021, art. 1) ha prorogato al 31 luglio 2021 le previsioni del DPCM 02/03/2021. Il citato DPCM ha previsto che le imprese siano tenute ad osservare le misure di contrasto al Covid 19 nei luoghi di lavoro inserite nel Protocollo condiviso del 24/04/2020. Nel frattempo, il Protocollo 2020 è stato sostituito dal recentissimo protocollo siglato dalle parti sociali e dal Governo il 6/04/2021.

Poiché il nuovo Protocollo 2021 contiene previsioni in parte diverse dal Protocollo 2020, si crea un doppio sistema di previsioni, tra loro parzialmente incompatibili, destinato a generare problemi applicativi per le imprese. È atteso un chiarimento ministeriale

(Decreto Legge 22/04/2021 n. 52).

KEY CONTACTS



**GIUSEPPE BULGARINI
D'ELCI**
PARTNER • MILAN

T: +39 02 721 7071
M: +39 347 26 86 664

gbulgarini@wfw.com



ROBERTA CRISTALDI
COUNSEL • MILAN

T: +39 02 721 7071
M: +39 344 0506106

rcristaldi@wfw.com

DISCLAIMER

WATSON FARLEY & WILLIAMS

Watson Farley & Williams is a sector specialist international law firm with a focus on the energy, infrastructure and transport sectors. With offices in Athens, Bangkok, Dubai, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, London, Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Rome, Seoul, Singapore, Sydney and Tokyo our 700+ lawyers work as integrated teams to provide practical, commercially focussed advice to our clients around the world.

All references to 'Watson Farley & Williams', 'WFW' and 'the firm' in this document mean Watson Farley & Williams LLP and/or its affiliated entities. Any reference to a 'partner' means a member of Watson Farley & Williams LLP, or a member, partner, employee or consultant with equivalent standing and qualification in WFW Affiliated Entities. A list of members of Watson Farley & Williams LLP and their professional qualifications is open to inspection on request.

Watson Farley & Williams LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC312252. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority and its members are solicitors or registered foreign lawyers.

The information provided in this publication (the "Information") is for general and illustrative purposes only and it is not intended to provide advice whether that advice is financial, legal, accounting, tax or any other type of advice, and should not be relied upon in that regard. While every reasonable effort is made to ensure that the Information provided is accurate at the time of publication, no representation or warranty, express or implied, is made as to the accuracy, timeliness, completeness, validity or currency of the Information and WFW assume no responsibility to you or any third party for the consequences of any errors or omissions. To the maximum extent permitted by law, WFW shall not be liable for indirect or consequential loss or damage, including without limitation any loss or damage whatsoever arising from any use of this publication or the Information.

This publication constitutes attorney advertising.